

Repertorio n. 97.093

Raccolta n. 20.876

VERBALE DI ASSEMBLEA della "ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA ODV" CON SEDE IN CAMPO NELL'ELBA (LIVORNO).

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 11 dicembre (undici dicembre) duemilaventitré, in Campo nell'Elba (Livorno), Via Fucini n. 17 alle ore 18:40 (diciotto e quaranta).

Innanzi a me Dottor Maurizio Baldacchino, Notaio in Portofer-raio, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Livorno,

- DE SIMONE Giuseppe, nato a Salerno il 23 settembre 1964, re-sidente in Campo nell'Elba (Livorno) Via della Bonalaccia n. 961, parrucchiere, titolare della carta di identità n. CA82798ET rilasciata dal Comune di Campo nell'Elba il 6 agosto 2019, (Codice Fiscale: DSM GPP 64P23 H703Z) il quale dichiara di intervenire al presente atto esclusivamente nella sua qua-lità di Presidente pro tempore della "ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA ODV" con sede in Campo nell'Elba (Li-vorno), Frazione Marina di Campo, Via Fucini n.17, iscritta all'Albo Regionale Volontariato n. 310 del giorno 8 giugno 1987 (Codice Fiscale: 91000290493).

Cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio so-no certo il quale, agendo nella predetta qualità, mi dichiara che si trova qui riunita in questo giorno ed ora, in seconda convocazione, essendo la prima convocazione fissata per il giorno 11 dicembre 2023 alle ore 6:00 (sei) andata deserta, l'assemblea straordinaria della predetta Associazione e ri-chiede a me Notaio di assistere alla medesima, redigendone il relativo verbale. A ciò aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

- assume la Presidenza dell'Assemblea, su concorde, unanime designazione, il signor DE SIMONE Giuseppe il quale sotto la sua responsabilità dichiara e fa constatare:

- che in proprio e per deleghe acquisite agli atti dell'Ente è rappresentata una maggioranza atta a deliberare in seconda convocazione essendo la prima andata deserta;

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei si-gnori Danesi Adriana, Dessì Gianfranco, Pierini Carlo, Dini Lorenzo, Gentini Fatima, Galli Rosetta, Miliani Primo e la sua persona;

- che è presente il Presidente nella sua persona;

- che l'assemblea è stata convocata ai sensi di statuto;

- che pertanto l'assemblea di seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, è regolarmente costituita per discu-tere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1) Modifiche statutarie

Iniziando la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno il Presidente fa rilevare che:

- con verbale di assemblea straordinaria di cui all'atto ai miei rogiti in data 13 dicembre 2018, rep.n. 91.204/17.186,



Firmato digitalmente da  
**MAURIZIO BALDACCHINO**  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
LIVORNO:80013850492

registrato a Portoferraio il 9 gennaio 2019 al n. 19 Serie 1T, l'Associazione affinché la stessa potesse acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore e la migrazione automatica nel Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S) ha modificato e integrato lo statuto vigente adeguandolo alle disposizioni inderogabili previste dal Codice del Terzo Settore medesimo che regolano gli Enti del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 117/2017 - come integrato dal "correttivo" D.Lgs 105/2018 ed anche in previsione del riconoscimento della personalità giuridica all'Ente nel rispetto del D.P.R. 361/2000 da parte della Regione Toscana;

- che al fine di procedere alla convalida della registrazione nel Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S) della Associazione ed il conseguimento della personalità giuridica si rende necessario adeguare ulteriormente lo Statuto.

Il Presidente rende noto all'assemblea che da un'attenta verifica dello Statuto risulta incompleta la formulazione dell'articolo 16.3.

Il Presidente propone quindi di adottare un nuovo statuto conforme alla normativa in materia (Codice del Terzo settore - D.Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni) e delle indicazioni dell'Ufficio competente in materia di terzo settore del Comune di Livorno portante la modifica degli articoli 10, 11 (punto e) 11 (punto f) e 22 e completamento dell'articolo 16.3.

Il Presidente invita quindi l'assemblea ad adottare gli opportuni provvedimenti e a deliberare in merito.

Dopo breve ma esaustiva discussione che ha trovato gli associati pienamente concordi con quanto esposto e proposto dal Presidente, l'Assemblea dell'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA ODV"

all'unanimità delibera

- di adottare il nuovo statuto contenente tutti gli opportuni adeguamenti così come contemplati dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni) e delle indicazioni dell'Ufficio competente in materia di terzo settore del Comune di Livorno e precisazione dell'articolo 16.3;

- di conferire espressamente delega al Presidente a richiedere e produrre agli enti preposti la domanda di riconoscimento della personalità giuridica sottoscrivendo tutte le relative istanze e documenti necessari a tal fine anche a mezzo di delegati una volta raggiunti i parametri di legge, e quindi ferme tutte le condizioni di legge.

Esauriti gli argomenti di cui all'ordine del giorno, il Presidente mi consegna lo Statuto sociale, opportunamente integrato, che composto di

articoli io Notaio allego al presente sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

All'unanimità l'Assemblea delega al signor DE SIMONE Giuseppe

•  
tutti i più ampi poteri per dare piena esecuzione a quanto deliberato ed in particolare viene delegata ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, integrazioni, soppressioni e aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta essendo le ore 19:15 (diciannove e quindici).

Tutte le spese del presente atto, annesse, connesse e dipendenti tutte, fanno carico alla Associazione.

La parte prende atto che il Notaio rogante è il titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e che lo stesso è stato autorizzato per legge, anche in mancanza del consenso della parte, con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

La parte mi dispensa espressamente dalla lettura dell'allegato.

Atto sottoposto a registrazione con procedura telematica.

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis Allegato B al DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e art. 82 Dlgs n. 117/2017 e successive modifiche. L'atto è altresì esente da imposta di registro.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me redatto e letto al comparente in assemblea il quale a mia domanda riconosciutolo conforme alla sua volontà, lo approva sottoscrivendolo con me Notaio alle ore 19:20 (diciannove e venti). Scritto in parte da persona di mia fiducia a macchina ed in parte da me Notaio a mano, l'atto stesso occupa due pagine intere e fin qui della terza di un foglio.

FIRMATO: DE SIMONE Giuseppe

Maurizio BALDACCHINO Notaio

Atto registrato a Portoferraio in data 03 gennaio 2024 al n. 6 Serie 1T Esatti Euro **0,00**.

## STATUTO

## TITOLO I

## Scopi associativi - Attività

## ART. 1

1.1 E' costituita in Campo nell'Elba l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPO NELL'ELBA - ODV".

1.2 La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

## ART. 2

2.1 La "Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza di Campo nell'Elba" è una associazione di persone interessata alla tutela della salute in ogni campo, solidariamente impegnati alla realizzazione di opere ed iniziative di assistenza, prevenzione ed intervento nella difesa della vita.

2.2 L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.

2.3 Tutti gli iscritti alla Pubblica Assistenza di Campo nell'Elba hanno gli stessi diritti, senza distinzione alcuna di sesso, razza, religione, fede politica e condizione sociale.

## ART. 3

Lo stemma della Pubblica Assistenza reca al centro l'emblema del Comune di Campo nell'Elba con la scritta intorno della seguente dicitura: "Associazione Volontaria Pubblica Assistenza di Campo nell'Elba".

## ART. 4

L'Associazione è parte integrante del movimento nazionale del volontariato delle associazioni di pubblica assistenza e contribuisce con la propria attività al suo rafforzamento e sviluppo tramite la propria adesione alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S) e al Comitato Regionale Toscano delle Pubbliche Assistenze, alle quali saranno versate annualmente le rispettive quote associative.

## ART. 5

5.1 L'Associazione ha i seguenti fini:

A- promuovere iniziative per favorire lo sviluppo democratico, organizzativo e solidaristico delle strutture della sanità, dell'assistenza e del pronto soccorso nell'interesse di tutti i cittadini;

B-favorire la crescita della coscienza sanitaria, sociale e civile dei propri soci e dei cittadini in generale, facendo avanzare processi di umanizzazione, aggregazione e fattiva solidarietà;

C-operare con i mezzi a propria disposizione, con l'azione dei

volontari, dei soci e dei cittadini per conseguire i fini generali e particolari stabiliti dagli organi statutari dell'Associazione;

D- promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;

E- assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia;

F- promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;

G- collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

5.2 A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali attività dell'Associazione sono:

a) soccorrere, assistere e trasportare i feriti e gli ammalati sia agli ospedali sia al loro domicilio;

b) organizzare ed erogare interventi, servizi e prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, nonché servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati;

c) organizzare iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

d) organizzare servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziani, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;

e) prestare la propria opera in casi di calamità pubbliche, private, in infortuni di massa e in ogni caso in cui venga richiesta o sia riconosciuta l'utilità della propria opera, ivi comprese le attività di protezione civile;

f) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;

g) le attività turistiche di interesse sociale e culturale;

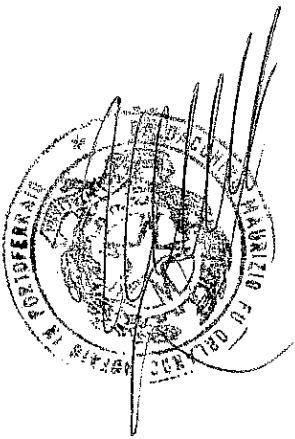
h) la formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

i) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

m) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

n) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;



- o) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;
- p) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- q) i servizi di mutualità;
- r) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;
- s) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie;
- t) favorire la propaganda, la sensibilizzazione e la organizzazione della donazione del sangue e degli organi.

5.3 L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

5.4 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

## TITOLO II

### Patrimonio - Entrate - Bilanci

#### ART. 6

6.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative;
- b) da contributi richiesti agli associati;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
- d) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
- e) dalle rendite patrimoniali;
- f) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
- g) dalla raccolta di fondi;
- h) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k) dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- m) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

#### ART. 7

7.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni

immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.

7.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

7.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

#### **ART. 8**

8.1 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

8.2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

8.3 Le attività di interesse generale di cui al presente statuto sono di norma gratuite per gli associati, salvo i casi speciali di rimborso spese vive alla Associazione per i servizi particolari. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui al D.Lgs n. 117/2017.

#### **ART. 9**

9.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

9.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive

integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

9.3 Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

9.4 I documenti di cui sopra dovranno essere redatte in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

9.5 Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare i predetti documenti presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del Revisore e ad ogni altra relazione prevista per legge.

9.6 Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

### TITOLO III

#### Associati e Volontari

#### ART. 10

10.1 Il numero dei soci è illimitato.

10.2 All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

10.3 All'Associazione possono aderire anche altre organizzazioni di volontariato.

10.4 L'Associazione si compone di più categorie di associati, essi si dividono in:

- a) fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;
- c) volontari: coloro che, di età non inferiore ad anni 16, si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale. La prestazione dell'opera gratuita e volontaria esonera dal pagamento della quota annuale;
- d) onorari: coloro che hanno dato o tutt'ora danno lustro all'Associazione per meriti particolari; ovvero coloro

che hanno sostenuto o tutt'ora sostengono le attività dell'Associazione con consistenti contributi economici.

Gli associati onorari sono nominati dall'Assemblea.

10.5 Il volontario è quel cittadino che, compreso il valore umano e sociale dell'opera attiva per la salute, la solidarietà e il soccorso, mette a disposizione della collettività spontaneamente e gratuitamente una parte del proprio tempo per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari. Egli si prodiga con iniziativa, disciplina, spirito solidale, nell'eseguire i servizi e compiere quanto nell'ordine delle sue possibilità viene richiesto per lo sviluppo delle attività associative.

10.6 Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazione a società, le stesse attività svolte dall'Associazione.

10.7 Non possono acquisire la qualifica di volontari coloro che intrattengono con essa rapporti patrimoniali o di lavoro di qualsiasi natura.

10.8 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione inviando al Consiglio Direttivo una lettera, ma la qualifica non è trasmissibile.

10.9 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

10.10 L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, senza obbligo di motivazione, sulla domanda del candidato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione; i successivi rinnovi annuali si realizzano con il pagamento della quota associativa annuale.

10.11 La domanda di ammissione dell'aspirante minorenne, comunque ultraquattordicenne, viene sottoscritta anche dall'esercente la responsabilità genitoriale il/la quale rappresenta il/la minore in Assemblea esercitando il diritto di voto e l'elettorato attivo.

10.12 L'eventuale rifiuto della domanda può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

10.13 La quota di associazione è annuale e non è frazionabile né ripetibile.

10.14 Mai per nessun motivo potranno uno o più soci richiedere tutto o parte del capitale sociale comunque costituito.

## ART. 11

11.1 I diritti degli associati sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto, dall'eventuale regolamento generale e nel rispetto anche delle delibere degli organi associativi;
- b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;
- c) esaminare e estrarre copia dei libri sociali, dei bilanci, dei rendiconti, delle relazioni, dei contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;
- e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, e a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione;
- f) eleggere a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

11.2 I doveri degli Associati sono:

- a) rispettare lo statuto, l'eventuale regolamento generale e i deliberati degli organi associativi;
- b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
- c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;
- d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;
- n) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione;

**ART. 12**

12.1 La qualifica di associato viene a cessare per:

- a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato;
- b) esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile;
- c) per morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati; la perdita della

qualifica avviene trascorsi 6 (sei) mesi dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva;

d) per decesso.

12.2 Gli associati che hanno perso la qualifica devono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio tutte le quote ed i contributi scaduti e non versati.

12.3 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

#### ART. 13

Volontari rappresentanza

### TITOLO IV

#### Organi dell'Associazione

#### ART. 14

14.1 Sono organi associativi:

- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea generale degli associati;
- il Presidente
- il Revisore

14.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione del Revisore iscritto all'apposito Albo professionale. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.

14.3 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.

14.4 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

14.5 Nell'Associazione le cariche elettive non sono cumulabili.

#### ART. 15

15.1 L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberante dell'associazione; in quella sede con votazione vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali in indirizzo cui deve attenersi il Consiglio Direttivo e tutto il corpo sociale.

15.2 L'Assemblea è composta da tutti gli associati, maggiorenni, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. Possono altresì partecipare all'Assemblea con diritto ad un solo voto gli associati che

siano organizzazioni di volontariato iscritti da almeno tre mesi che siano in regola con il versamento delle quote associative. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

**15.3** L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione dei bilanci, corredati delle relazioni sulla gestione; può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.

**15.4** La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

**15.5** L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte: (a) di modifica dello statuto; (b) di variazione della sede legale; (c) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; (d) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

**15.6** Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante affissione di manifesti nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione, ivi compresa la sua sede, mediante pubblicazione sull'eventuale sito internet dell'Associazione, e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

**15.7** L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

**15.8** Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dal Revisore o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 16**

**16.1** L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

**16.2** L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorsa almeno 1 (una) ora dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

**16.3** Qualora non sia raggiunto il numero legale in prima convocazione la seduta ordinaria passa automaticamente in

seconda convocazione trascorsa almeno un'ora dalla prima, mentre la seduta straordinaria passa automaticamente in seconda convocazione trascorse almeno 8 (otto) ore dalla prima convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

16.4 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione, che presiede la seduta, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli Associati ad eleggere gli scrutatori per il proseguimento dei lavori.

16.5 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole persone.

16.6 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

16.7 Le delibere di modificazione dello statuto non saranno valide se non approvate dal voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati presenti.

16.8 Regularmente costituita l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

16.9 E' escluso il voto per corrispondenza.

16.10 Gli associati non possono farsi rappresentare da loro delegati.

16.11 L'Assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza; è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato a soli associati.

#### ART. 17

17.1 Sono competenze dell'Assemblea degli associati:

- a) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) deliberare e eventualmente pubblicare l'eventuale bilancio sociale;
- d) stabilire il numero dei consiglieri da eleggere, e la data delle elezioni, nominando altresì la Commissione Elettorale che gestisca ogni fase della elezione, i cui compiti verranno indicati nel Regolamento Generale;
- e) nominare e revocare il Revisore;
- f) determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- h) deliberare l'istituzione o la soppressione delle

sezioni;

- i) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
- j) determinare l'importo annuale delle quote associative, il termine ultimo per il loro versamento e le modalità di riscossione;
- k) determinare i contributi straordinari da chiedere agli Associati;
- l) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui;
- m) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- n) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- o) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- p) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

#### **ART. 18**

**18.1** Il Consiglio Direttivo, cui spetta la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, è l'organo deliberante che ha compiti di direzione, coordinamento e controllo su tutti gli aspetti della vita e della attività dell'Associazione; esegue i deliberati dell'Assemblea degli associati, cura l'applicazione degli orientamenti ivi approvati e la loro particolareggiata attuazione.

**18.2** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di associati consiglieri, mai inferiore a 5 (cinque) e mai superiore a 9 (nove); resta inteso che i due terzi dei suoi membri devono essere volontari come definiti dall'art. 10.4 lett. c).

**18.3** Il Consiglio Direttivo è revocato dall'Assemblea degli associati.

**18.4** I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili senza limite.

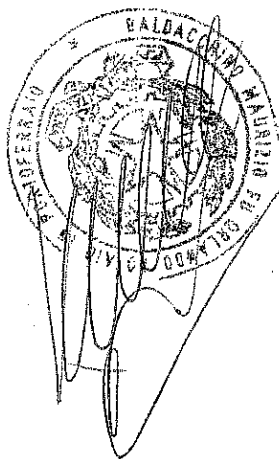
**18.5** Il Consiglio verrà convocato almeno due volte nell'anno solare, e tutte le volte che il Presidente o almeno due consiglieri lo ritengano opportuno.

**18.6** Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano, di iscrizione all'Associazione:

- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice Presidente;
- il segretario;
- il tesoriere.

**18.7** Tutte le nomine e variazioni dovranno essere portate a conoscenza tramite comunicato da affiggersi all'albo dell'Associazione per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni.

*la li more Cui M*



18.8 I compiti e le funzioni del Segretario e del Tesoriere, eventualmente assegnati alla stessa persona, potranno essere esplicitati nel Regolamento Generale.

18.9 Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti.

18.10 Sono competenze specifiche del Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;
- b) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
- c) fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;
- d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, le scritture contabili e le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima al Revisore, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 10 (dieci) giorni prima della data stabilita;
- f) deliberare l'ammissione, la riammissione degli associati e la loro esclusione;
- g) deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;
- h) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;
- i) approvare il regolamento generale dell'Associazione;
- j) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;
- k) deliberare la richiesta di finanziamenti e affidamenti bancari;
- l) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto

riserva all'Assemblea;

- m) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;
- n) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;
- o) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;
- p) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di A.N.P.A.S.;
- q) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;
- r) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale A.N.P.A.S.;
- s) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

18.11 Il Consiglio Direttivo dopo la sua scadenza disimpegnerà solo l'ordinaria amministrazione fino all'elezione delle nuove cariche.

#### ART. 19

19.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione.

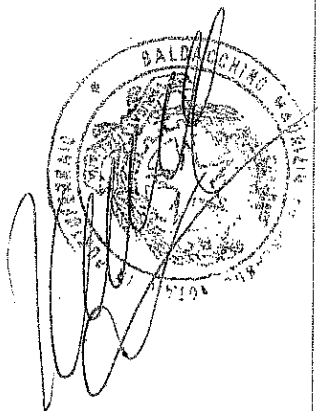
19.2 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

19.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure; in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di iscrizione all'Associazione.

19.4 Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è sufficiente la presenza della maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente; e le sue deliberazioni sono valide se approvate dalla metà più uno dei presenti. La votazione è segreta quando richiesta da un consigliere, in ogni altro caso è fatta per alzata di mano o per appello nominale.

19.5 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché il Revisore, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Delinore C. M. M.



19.6 Le sedute del Consiglio Direttivo sono private.

19.7 Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.).

19.8 Il Revisore è invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

19.9 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

19.10 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### ART. 20

20.1 Il Presidente dell'Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

20.2 Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.

20.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

20.5 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolare modo, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.

20.6 Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e, in generale, quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.

20.7 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

20.8 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo; ogni operazione di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 21

21.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

## ART. 22

22.1 La funzione di Revisione e Controllo può essere svolta da un Organo monocratico o da tre membri riuniti in Collegio , dura in carica tre anni ; in entrambi i casi il Presidente deve essere un Revisore iscritto all'albo dei Revisori Legali.

22.2 Il Revisore è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.

22.3 Il Revisore provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, e eventualmente quello sociale predisposti dal Consiglio di Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

22.4 Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, il Revisore svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

- a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Fondazione;
- b) la verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato,
- d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- e) il monitoraggio sulle osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;
- g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

22.5 Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

22.6 Il Revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali

*La prima Circola*

o su determinati affari.

#### ART. 23

23.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiararsi comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;
- c) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;
- d) l'assenza ingiustificata per 3 (tre) volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.

23.2 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato.

23.3 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà ad una nuova Assemblea elettiva per la sostituzione del solo componente decaduto od escluso, il cui mandato si esaurirà allo scadere del mandato ricevuto dagli altri componenti eletti.

La temporanea assenza del componente dell'Organo Collegiale non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte senza il suo voto.

23.4 Resta inteso che i membri cooptati non potranno essere in numero superiore a quelli eletti.

23.5 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

23.6 Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

#### TITOLO V

##### Disposizioni Finali

#### ART. 24

24.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati, con l'indicazione della



categoria cui appartengono;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

e) il libro delle verifiche compiute dal Revisore.

24.2 I libri di cui alle lettere a); b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri di cui sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

24.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi.

#### **ART. 25**

25.1 Nel Regolamento Generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto e ogni altra disposizione e disciplina richiamata dal presente statuto.

25.2 Il Regolamento è parte integrante dello statuto dell'Associazione e non può essere in contrasto con esso.

#### **ART 26**

26.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

26.2 Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

#### **ART. 27**

27.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

27.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

27.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

#### **ART. 28**

Per quanto non previsto dagli articoli che precedono valgono le disposizioni previste dalle vigenti leggi.

De l'immeuble

*[Handwritten signature]*



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Portoferraio, 17 gennaio 2024